

**Modifiche al c.d. Codice Urbani in materia di Beni culturali**  
**(scheda informativa)**

Con legge n. 106 del 12 luglio scorso è stato convertito in legge il c.d. Decreto Sviluppo (decreto-legge n. 70/2011), che introduce alcune modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) di interesse per i beni e gli enti della Chiesa.

In particolare, limitatamente al patrimonio immobiliare appartenente a soggetti pubblici e assimilati, il requisito temporale attestante la presunzione del carattere culturale del bene è portato da **cinquanta a settanta anni per i beni immobili, mentre rimane di cinquanta per i beni mobili.**

L'intervento grava su tutti i beni culturali, indipendentemente se appartenenti allo Stato o a persone giuridiche private, in quanto si inserisce nell'ambito del Titolo I dedicato alla 'Tutela' e in particolare dell'art. 10 del c.d. Codice Urbani intitolato proprio "Beni culturali", mediante il quale viene data definizione di bene culturale mobile ed immobile. Conseguentemente, tutte le modifiche apportate dal decreto legge al c.d. Codice Urbani muovono dall'art. 10 e insistono su analoga materia.

In ordine di novità, la legge **modifica innanzitutto l'art. 10, comma 5, del cd. Codice Urbani, che ora così recita:**

*"5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonché le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. "*

L'art. 12, comma 1, invece è così sostituito:

*"1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2."*

Parimenti, viene innalzato da 50 a 70 anni il limite del divieto di vendere i beni immobili pubblici e le cose appartenenti ai soggetti indicati all'art. 10, comma 1, (anche gli enti ecclesiastici), che non siano stati sottoposti a verifica di interesse da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.

L' art. 54, comma 2, lettera a) è sostituito pertanto dal seguente:

*"2. Sono altresì inalienabili:*

*a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6 ;"*

Chiude il quadro delle innovazioni relative al patrimonio culturale, non solo pubblico, ma anche privato, la **cancellazione dell'obbligo di denuncia del trasferimento della detenzione dei beni immobili** (rimane invece per quelli mobili) a carico del proprietario, in base all'articolo 59, comma 1, del Codice. Tale novità sembra far venir meno una forma di controllo della circolazione del

patrimonio immobiliare di pregio, che nella precedente normativa era accompagnato dalla configurazione di reato per chi non avesse adempiuto a tale obbligo di denuncia.

Il nuovo art. 59, comma 1, dichiara:

*"1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero."*

Infine, l'approvazione di un emendamento nel corso dell'iter parlamentare del provvedimento ha portato anche alla modifica dell'articolo 146, comma 5, secondo periodo, che ora così recita:

*"Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole".*

Roma, 21 luglio 2011